

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 68

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori CORTELLONI, NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO, LAURIA Baldassarre, CIRAMI, CIMMINO, MISSERVILLE, MELUZZI, MUNDI, NAVA, RESCAGLIO, PASQUALI, LO CURZIO, FIRRARELLO, DENTAMARO, CARUSO Luigi e PORCARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2000

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di don Giorgio Govoni, Alfredo Bergamini e Francesca Ederoclide

ONOREVOLI SENATORI. – In data 19 maggio 2000 decedeva in Modena, nello studio del proprio difensore avvocato Pier Francesco Rossi, don Giorgio Govoni, parroco della bassa modenese amato, stimato e apprezzato da tutta la comunità in cui viveva.

Don Giorgio Govoni per non gravare sulla Chiesa, aveva scelto di essere «sacerdote-lavoratore» e, per anni, aveva anche impegnato la propria vita nel sociale aiutando i più disagiati e chi viveva ai margini della società. Egli era intervenuto in aiuto a centotrenta famiglie, anche mediante la fondazione del-

l’Associazione, senza scopo di lucro «Il Porto».

Il sacerdote si spegneva, colto da infarto, all’indomani della richiesta da parte di due pubblici ministeri della Procura della Repubblica di Modena, dottor Andrea Claudiani e dottor Carlo Marzella, di una pena, per lui, a quattordici anni di reclusione.

Don Govoni, tre anni fa, era stato iscritto nel registro degli indagati, successivamente rinviato a giudizio e imputato con l’accusa di essere stato la mente di una organizzazione di pedofili che avrebbero svolto riti sa-

tanici nei cimiteri della bassa modenese e compiuto violenze e abusi sessuali a danno di oltre dieci minori.

Nel corso dell'inchiesta, diciassette bambini venivano, per disposizione del Tribunale dei minori di Bologna, allontanati dalle famiglie naturali, alle quali ormai da anni è precluso qualsiasi genere di contatto con i figli, e risultavano coinvolti anche un vescovo e sette parroci.

Gli allontanamenti erano confermati dai giudici minorili sulla base degli accertamenti medico-legali curati, per incarico della Procura della Repubblica di Modena, dalla dottoressa Cristina Maggioni di Milano, la quale ultima relazionava di «centinaia e centinaia di violenze sessuali» commesse a danno dei minori.

Successivamente, nel corso dei procedimenti, ben due perizie d'ufficio, disposte l'una dal giudice per le indagini preliminari dottor Ziroldi, l'altra dal Collegio del Tribunale penale, accertavano l'errore professionale commesso dalla dottoressa Cristina Maggioni, concludendo che in capo ad alcuno dei bambini coinvolti vi erano segni specificamente riconducibili ad un quadro di abusi sessuali.

Le perizie d'ufficio evidenziavano, altresì, l'ignoranza tecnica della dottoressa Cristina Maggioni relativamente a profili di conoscenza elementare della materia.

Nel corso di questi anni il coinvolgimento nell'inchiesta di una madre, la signora Francesca Ederoclide, alla quale è stata strappata la figlia, l'ha indotta al suicidio, dopo che si era proclamata con ogni forza innocente ed estranea ai fatti, fino ad arrivare allo sciopero della fame per essere ascoltata dalle Autorità competenti. Altro imputato, il signor Alfredo Bergamini, ha trovato la morte, di crepacuore, il giorno successivo l'emanazione della sentenza di condanna nei suoi confronti.

Altre madri, coinvolte nella triste vicenda, sono state costrette ad abbandonare le loro residenze e trovare esilio anche all'estero

per portare a compimento le loro sopravvissute gravidanze, ciò al fine di tutelare i neonati da un destino di allontanamento dai genitori che atti processuali dimostrano li avrebbe visti vittime.

Tutta la diocesi di Modena e Nonantola, nella persona dell'arcivescovo, monsignor Benito Cocchi, ha sempre espresso ferma la convinzione della piena innocenza di don Giorgio e della sua estraneità ai fatti, ribadendo tale pensiero, anche pubblicamente, già dall'agosto 1999 in una celebrazione religiosa svoltasi, alla presenza di tantissime persone, in una delle parrocchie rette dal sacerdote.

La Chiesa modenese confermava ciò celebrando i funerali di don Giorgio Govoni, in quattro momenti, di cui il primo nella Cattedrale cittadina.

Migliaia di persone, comprese decine di bambini portanti tra le mani il giglio bianco in segno della «pulizia» che aveva contraddistinto la vita del sacerdote, assistevano all'omelia di monsignor Cocchi che concelebrava con altri due vescovi e un centinaio di sacerdoti.

Monsignor Benito Cocchi, nella sua omelia, rivendicava il diritto della Chiesa di gridare ad alta voce l'innocenza di don Giorgio, affermando, tra l'altro: «Non tralascieremo nulla, in ogni sede, in ogni luogo, con ogni mezzo lecito, perché tutto venga chiarito e la memoria di don Giorgio resti incontaminata; lo esige l'onore di don Giorgio, il dolore dei parenti e degli amici, lo richiede la fiducia della gente nei confronti della comunità ecclesiale».

Il pensiero dell'arcivescovo era condiviso dal vescovo di Ravenna, monsignor Verucchi, il quale affermava: «Il caso di don Giorgio, purtroppo, è destinato a ripetersi ancora perché è il sistema che non funziona. Nessuno è più al sicuro. Siamo arrivati al punto che chiunque di noi può finire al centro di una situazione del genere».

Il fratello di don Giorgio affermava: «Lo hanno ammazzato loro».

Tra il clima di rabbia, dolore e sconcerto, vi era chi a gran voce urlava: «È il primo martire del 2000».

Ciò avveniva mentre il procuratore capo della Procura di Modena, dottor Figurelli, rispondendo a chi gli faceva presente l'accanimento della magistratura contro don Giorgio, rilasciava la seguente dichiarazione: «La sua morte non è un segnale per noi, ma per la Chiesa».

Gli organi di informazione, sia locali che nazionali, si sono lungamente e diffusamente occupati della preoccupante vicenda umana, sociale e giudiziaria, la quale è stata anche

rappresentata al Capo dello Stato, già nell'estate del 1998, con una petizione popolare firmata da migliaia di persone ed è stata portata all'esame dei Ministri competenti con plurime interpellanze ed interrogazioni, sia alla Camera, che al Senato.

L'allarmante peculiarità della vicenda ed i troppi punti oscuri della stessa, nonché il pericolo denunciato dai vescovi di un possibile ripetersi di simili casi per «un sistema che non funziona», impone a codesto ramo del Parlamento, l'immediata istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, che con la presente iniziativa si propone.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di indagare sulla morte di don Giorgio Govoni, Alfredo Bergamini e Francesca Ederoclide. La Commissione, in particolare, ha il compito di:

a) accertare i fatti relativi alla morte di don Giorgio Govoni e di Alfredo Bergamini, entrambi deceduti per infarto, e di Francesca Ederoclide, morta suicida lanciandosi dal balcone della sua abitazione;

b) verificare se da parte della Azienda sanitaria locale di Mirandola o di altri uffici vi siano stati comportamenti persecutori nei confronti dei citati defunti, dei parroci della bassa modenese e del mondo cattolico in genere;

c) reperire tutta la documentazione, inerente alla morte delle persone citate;

d) procedere all'audizione di quanti in possesso di notizie utili alle indagini della Commissione;

e) indagare sui meccanismi del sistema al fine di accertare come possano verificarsi episodi come quello oggetto della presente inchiesta.

Art. 2.

1. La Commissione è composta, proporzionalmente alla consistenza numerica dei Gruppi parlamentari, da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo.

2. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato della Repubblica, al di fuori dei componenti della Commissione stessa.

3. La Commissione elegge al proprio interno un Vice Presidente e un Segretario.

Art. 3.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria e può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

2. Ferme le competenze dell'Autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 4.

1. Per l'acquisizione di atti, documenti o elementi pertinenti alla materia d'inchiesta, il Presidente della Commissione, su deliberazione della Commissione stessa, ne ordina la esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. Alle esecuzioni del sequestro o della perquisizione può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Le persone ascoltate sono, ad ogni effetto, equiparate ai testi del processo penale.

3. Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, anche militare, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei componenti, può chiedere all'Autorità giudiziaria notizie, atti, documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'Autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

4. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

6. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, ogni informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 5.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione completa i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento e, comunque, non oltre la fine della legislatura. Alla fine dei lavori presenta una relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini ed eventuali proposte di interventi.

Art. 6.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione può avvalersi di esperti da scegliersi, preferibilmente, tra docenti universitari.

Art. 7.

1. Il Presidente del Senato destina alla Commissione i funzionari ed i servizi necessari al suo funzionamento.

2. Le spese necessarie all'espletamento dei lavori della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 8.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

